



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE CONTRO IL DOPING, FATTO A VARSAVIA IL 12 SETTEMBRE 2002

Art. 5 (Protocollo aggiuntivo)

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di tre mesi successivo alla data in cui cinque Stati contraenti della Convenzione avranno espresso il loro accordo ad essere vincolati dal Protocollo giusta le disposizioni dell'articolo 4. 2. Per ogni Stato che esprima successivamente il suo accordo ad essere vincolato dal Protocollo, quest'ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di tre mesi successivo alla data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Versione in vigore dal 7 aprile 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

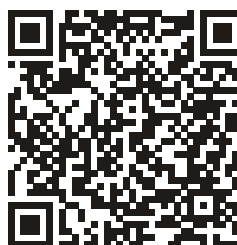
Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002
Estremi	Legge 30 marzo 2023, n. 37
Partizione	Protocollo aggiuntivo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-37-2023/protocollo-aggiuntivo-art-5-entrata-in-vigore>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it